

Renzo Zagnoni

Merci in transito sull'Appennino, da un documento del 1307

[Già pubblicato in in *“Di baratti, di vendite e d'altri spacci”*. *Merci, mercati e mercanti sulle vie dell'Appennino*, in Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 8 settembre 2001), Porretta Terme-Pistoia, Gruppo di studi alta valle del Reno-Società pistoiese di storia patria, 2002, pp. 43-48 ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 12), oggi in R. Zagnoni, *Il Medioevo nella montagna tosco-bolognese, uomini e strutture in una terra di confine*, prefazione e postfazione di A.A. Settia, Porretta Terme, Gruppo di studi alta valle del Reno, 2004, pp. 457-461.

©Gruppo di studi alta valle del Reno

Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - www.alpesappenninae.it]

Per conoscere il tipo di merci che attraversavano l'Appennino, in particolare sul valico di Montepiano fra le valli della Setta e del Bisenzio, risulta molto utile la lettura di un documento dell'anno 1307. Si tratta di un vero e proprio trattato viario che fu steso fra i tre comuni di Bologna, Prato e Firenze ed i conti Alberti¹, che ancora all'inizio del Trecento continuavano a dominare questa sezione del crinale spartiacque ed erano ancora, almeno parzialmente, titolari di antichissimi diritti di *pedagium* o *passagium*; tali privilegi risalivano al loro stanziamento in questa zona nella prima metà del secolo XII, quando Tancredi detto Nontigiova, usurpò la maggior parte dei possessi che erano stati dei conti Cadolingi². Proprio le clausole di questo trattato testimoniano in modo sicuro la persistenza di quei diritti fino ad epoca molto tarda.

¹ ASB, *Capitoli, Registri*, n. 40 (già 41), cc. 121^r-124^v. Il testo fu brevemente regestato in R. Davidsohn, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, vol. III, Berlino 1901, p. 105, reg. 525: come rileva Sara Tondi (S. Tondi, *L'abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del XIII secolo*, Vernio 2001, pp. 36-37) gli autori più recenti hanno citato il documento da questo regesto. Il primo a citarlo fu P. Eldmann, *Signoria dei Conti Alberti su Vernio e l'Appennino*, Firenze 1886, ristampa anastatica di Bologna 1976 (assieme a F. Bardi, *Vita e morte di un feudo*), p. 84, nota 1. Lo stesso R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, traduzione italiana Firenze 1956, lo cita nel vol. 5 a p. 370. Cfr. anche A. Hessel *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, edizione italiana a cura di G. Fasoli, Bologna 1975, p. 70 e T. Szabò, *La politica stradale dei comuni medievali italiani*, ora in Id. *Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel Medioevo*, Bologna 1992 ("Biblioteca di storia urbana medievale", 6), pp. 113-149, citato alle pp. 133, 135. Più recentemente ne parlano sia la Tondi, sia I. Marcelli, *L'abbazia di Montepiano dal 1250 al 1332 (con appendice documentaria)*, tesi di laurea, Università di Firenze, relatore O. Muzzi, a.a. 1999-2000, pp. 20-21: la parte di questa tesi relativa al patrimonio dell'abbazia fra 1250 e 1332 è pubblicata: I. Marcelli, *L'abbazia di Montepiano: ottant'anni di vita economica (1250-1332)*, in "Nuèter", XXVII, 2001, pp. 153-192 ("Nuèter-ricerche", 19).

² Su questi argomenti cfr. R. Zagnoni, *I conti Cadolingi nella montagna oggi bolognese*, in "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna", vol. L, 1999, pp. 183-224 e Id., *Il "comitatus" dei conti Alberti fra Setta, Limentra e Bisenzio: i rapporti col comune di Bologna e con le comunità locali (secoli XIII-XIV)*, in corso di stampa *ibidem*, vol. II, 2001 e la bibliografia ivi citata.

Il trattato riguardò dunque la strada *qua itur Bononiam vadat per infrascripta loca et motum summat a terra Prati et recto et usitato et antiquo tramite procedat et vadat ad castrum Cerbarie et Vernii et ad Montemplanum et ad Castillionem de Gactis et deinde intret in comitatum et districtum Bononie per territorium de Trasserra. Item quod alia strata ad endum Bononiam mictatur per vallem Marine et vadat versus partes Barabarini et Mangonis et in recto tramite procedat ad Montemplanum et a Monteplano in antea prout supra scriptum est.* Si tratta di due itinerari che vengono descritti da sud a nord: il primo seguiva la valle del Bisenzio attraverso il castello della Cerbaia e Vernio per salire al passo di Montepiano; il secondo proveniva dalla val di Sieve ed attraverso quella che ancor oggi è detta val di Marina passava per Barberino ed il castello di Mangona per giungere a quello che oggi è detto passo della Crocetta a poca distanza da Montepiano; tutte queste località appartennero alla stirpe degli Alberti, mentre prima del 1113 erano appartenute ai Cadolingi. Proprio nei pressi di Montepiano le due strade si univano per proseguire verso Castiglione dei Gatti, anch'esso antico possesso degli Alberti, ed entrare nel territorio bolognese nella zona di Trasserra.

Questo documento conferma in modo non contestabile dell'esistenza dell'itinerario di valico fra Setta e Bisenzio, esistenza che nel passato fu contestata da Paolo Guidotti, secondo il quale una strada lungo queste valli fu aperta solamente dal secolo XIX³.

L'esistenza di forti correnti commerciali in transito attraverso l'Appennino, fra Firenze e Bologna, è ampiamente documentata ed anche la sola lettura dell'elenco delle merci pubblicato in questo scritto fa comprendere che si trattava di traffici che si svolgevano in entrambe le direzioni⁴. In particolare nel periodo compreso fra XIII e XIV secolo per Firenze l'importanza delle strade verso Bologna fu legata soprattutto alla necessità di rifornimenti cerealicoli, a causa del fatto che il notevole incremento demografico aveva imposto al comune di reperire nuove fonti di alimentazione per la popolazione cittadina⁵.

La persistenza di diritti di pedaggio, di cui furono titolari i conti Alberti fino al secolo XIV, probabilmente risale, come dicevamo, all'eredità cadolingia che il conte Tancredi si era accaparrato dopo il 1113 sposando Cecilia, vedova di Ugo ultimo di quella casata. Tali diritti sono documentati per la contigua valle della Limentra Orientale dal diploma di conferma dei possessi emanato nel 1209 dall'imperatore Ottone IV; questo documento oltre ad aggiungere alcune terre a quelle già confermate agli Alberti da Federico I nel 1164, ricorda anche *compedagia ius et usantias quas consuevit pater eius habere in Casio, Savignano, Rocca de Vico cum Vericone*, cioè

³ P. Guidotti, *Le strade transappenniniche bolognesi nel Duecento*, Bologna 1987 pp. 62-64 e Id., *Strade transappenniniche bolognesi*, Bologna 1991, pp. 247-248. P. Foschi, *La viabilità medievale tra Bologna e Firenze*, in *La viabilità tra Bologna e Firenze nel tempo. Problemi generali e nuove acquisizioni*, Atti del convegno (Firenze-S. Benedetto val di Sambro, 28 settembre 1° ottobre 1989), Bologna 1992, pp. 131-148, alle pp. 133-135 afferma correttamente l'esistenza di questa strada.

⁴ Davidsohn, *Storia di Firenze*, vol. VI, pp. 846-853.

⁵ G. Pinto, *Il libro del biadaio. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze 1978.

Verzuno⁶. Anche il Davidshon rileva come, sebbene la maggior parte dei pedaggi imposti dai signori fossero stati aboliti dal comune di Firenze nel secolo XIII, gli Alberti ed Guidi continuavano a parcerpirne ancora all'inizio del Trecento⁷.

La persistenza di questi diritti è confermata anche da alcuni documenti compresi fra i secoli XIII e XIV. Il primo è del 1272: pochi anni dopo l'accordo del 1248 fra gli Alberti ed il comune di Bologna, i Bolognesi misero al bando i fratelli Guglielmo, Napoleone ed Alessandro degli Alberti di Mangona, poiché uno di essi aveva assalito e derubato alcuni viaggiatori *in quodam busco vocato Herba verde, quod est iuxta confinia et turrem comitum Albertorum*⁸; probabilmente il fattaccio era avvenuto nella zona di Confienti presso Lagaro, una località posta lungo la direttrice della val di Setta, nella quale i conti Alberti possedettero sicuramente una struttura difensiva, forse una torre, poiché nella conferma dei loro possessi da parte di papa Onorio III del 1220 viene ricordata come *Rocca Gonfienti*⁹. Probabilmente dal punto di vista dei conti non si trattò neppure di un atto banditesco, quanto piuttosto di un'esazione forzata di uno dei loro antichi diritti per il transito dell'Appennino. Allo stesso modo il 28 maggio 1313 un gruppo di mercanti fiorentini ricorsero al Consiglio del popolo e della massa del comune di Bologna per protestare per il fatto che alcuni nobili di Confienti che detenevano il diritto di esigere un dazio di transito, li avevano incarcerati e derubati delle loro mercanzie¹⁰. Quest'ultimo sembrerebbe lo stesso fatto che Ilaria Marcelli, pur riferendolo allo stesso anno, anticipa al 22 maggio, citandolo da un manoscritto del Passerini. In aggiunta al documento bolognese quest'ultimo testo ricorda che il comune di Firenze chiese ai conti Alberti che si dessero da fare per la liberazione dei mercanti e per la restituzione del maltolto¹¹.

Anche altri signori della montagna detenevano simili diritti, come i conti di Panico, che ancora nel 1397 li esercitavano al Sasso di Glossina, a poca distanza dal castello eponimo della loro stirpe¹².

⁶ Pubblicato in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte II, 1209 novembre 4, n. 386, pp. 301-302.

⁷ Davidsohn, *Storia di Firenze*, vol. V, p. 223.

⁸ Cfr. Matthaei de Griffonibus, *Memoriale historicum de rebus bononiensibus*, a cura di L. Frati e A. Sorbelli, RIS, tomo XVIII, parte II, Città di Castello 1902, p. 20 e C. Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, Bologna 1596, vol. I, p. 222.

⁹ A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, vol. I (756-1334), Roma 1861, 1220 dicembre 5, n. 94, p. 61

¹⁰ ASB, *Comune-Governo, Riformatori del consiglio del popolo e della massa*, n. X, 5, c. 308^r. Ne parla T. Casini, *Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-XV)*, Bologna 1909, edito però a Bologna nel 1991, a cura di M. Fanti e A. Benati p. 196, che cita S. Calindri, *Dizionario corografico, georgico, orittologico, storico ecc. della Italia. Montagna e collina del territorio bolognese*, vol. II, Bologna 1781, p. 315, nota 402, che a sua volta ne pubblica una piccola parte.

¹¹ Marcelli, *L'abbazia di Montepiano*, p. 21, nota 68, cita il manoscritto in Biblioteca Nazionale di Firenze, Passerini 12, *Memorie genealogiche della famiglia dei conti Alberti*, che oltre a fogli sparsi delle Riformazioni fiorentine, sembra citare anche il documento bolognese.

¹² Il doc. è pubblicato in O. Montenovesi, *Ricordi di storia e vita bolognese*, in "L'Archiginnasio", XX, 1925, pp. 202-232, a p. 230.

Rimandando ad altra sede un'analisi più ampia ed approfondita di questo interessantissimo documento, qui ci limiteremo a pubblicare la parte che riguarda direttamente le merci sui cui questo trattato prevede si dovessero imporre pedaggi: per un piccolo numero di merci tali diritti vennero riconfermati dai tre comuni ai conti Alberti sottoscrittori (Alberto e Nerone del fu Alessandro, Napoleone di Alberto, Aghinolfo del fu Orsoe Alberto di Guglielmo), che li avrebbero dovuti esigere *in uno loco tantum*, dividendo i proventi in tre parti uguali, in relazione ai tre rami che derivavano dai figli del conte Alberto (V): Alessandro, Napoleone e Guglielmo. Questo accordo prevede però che per la maggior parte degli introiti dovessero servire a mantenere la complessa organizzazione che questo stesso documento mise in essere al fine di assicurare la transitabilità e la sicurezza dell'importante strada di valico che passava da Montepiano. Gli Alberti, a loro volta, si impegnarono a non dare ricetto ai ribelli delle tre città ed a non compiere rapine, furti o distruzioni.

Il documento: le merci in transito per Montepino¹³

c.121^r

(...) Item quod dictis comitibus liceat recipere et percipere et per accipi etiam percipi facere in strata predicta eorum et cuiuslibet eorum et eorum et cuiuslibet eorum heredibus nomine antiqua pedagia infrascripta. In uno loco tantum quod pedagia inter eos dividantur modo infrascripto videlicet quod filii et heredes et descendentes masculi ex linea masculina quondam domini comitis Allexandri de Mangone habeant tertiam partem in stirpe et in capite et filii et heredes et descendentes masculi ex linea masculina domini comitis Napoleonis habeant aliam tertiam partem in stirpe et in capite et filii et heredes et descendentes masculi ex linea masculina domini comitis Guillielmi habeant aliam tertiam partem prefatorum pedagiorum in stirpe et in capite.

In primis pro qualibet salma muli solidos tres

Item de qualibet salma sirici solidos quinque

Item de qualibet salma peperorum solidos

c. 121^r

quinque

Item de qualibet salma bolçonum solidos quinque

Item de de quolibet corsello francisco solidos quinque

Item de quolibet equo armigero apto vel vendendo transeunte per stratam solidos quinque

Item de quolibet bovo solidos duo

Item de quolibet asino vel asina solidum unum

Item de quolibet porco crasso denarios sex

Item de aliis porcis macris et bestiis minutis et qualibet earum denarios tres

Item de qualibet salma somerii de quocumque eorum solidos unum e denarios sex

¹³ Per confronti relativi ai tipi di merci rimandiamo al lavoro di R. Greci, *La tariffa daziaria bolognese del 1351*, in "Il Carrobbio", IV, 1978, pp. 263-289.

Item de qualibet salma alicuius militis vel ambaxtoris vel mercatoris traseuntis per ipsam stratam solidos unum et denarios sex

Item de quolibet homine transeunte equester per ipsam stratam cum bonecta denarios sex, et sine bonecta denarios tres

Et predicta in capitulo contenta durent et locum habeant quousque durabunt promissiones et obligationes facte per dictos comites et laudata et firmata per nos arbitros et arbitratores semel vel plures scripta per Mallum notarium ante dictum.

Item quod comunes Florentie Bononie et Prati accipiant et accipi faciant in strata prefata et in loco ordinando suprascriptas quantitates pecunie de qualibet salma infrascriptarum rerum nomine custodie et paghe custodum dicte strate et pro satisfaciendo custodibus equestribus et pedestribus qui dictam statam custodient pro ipsis comunibus in futurum videlicet in primis

Item de qualibet salma variorum laboratorum libras tres

Item de qualibet salma çendadi libras tres

Item de qualibet salma auri libras tres

Item de qualibet salma argenti libras tres

Item de qualibet salma bolçonum libras tres

Item de qualibet salma çafferani libras duas

Item de qualibet salma variorum crudorum libras duas

Item de qualibet salma sirici non laborati libras duas

Item de qualibet salma corsello panni francisci solidos triginta

Item de qualibet salma pannorum melanensium solidos viginti quinque

Item de qualibet salma pannorum florentinorum solidos viginti quinque

Item de qualibet salma lane ultramontane solidos viginti

Item de qualibet salma pellium vulpium vel gactorum solidos viginti

Item de qualibet salma tapetorum fraciscorum solidos viginti

Item de qualibet salma sargiarum franciscarum solidos viginti

Item de qualibet salma branchiorarum vel carellorum vel telarum de rensa solidos viginti

Item de qualibet salma pannorum linoorum solidos quindecim

Item de qualibet salma vençini??? solidos quindecim

Item de qualibet salma coiaminis laborati solidos decem

Item de qualibet salma coriorum bovis laboratorum solidos quindecim

Item de qualibet salma alia quarumcumque mercantiarum exceptis oxelis commestibilibus vel lignaminis solidos decem

Item de qualibet salma lignaminis laborati si sit salma muli solidos tres

Item de qualibet salma lignaminis laborati si sit salma asini solidos duo

Item de qualibet salma bovum solidos duo

Item de quolibet equo armigero qui iret vel duceretur per stratam solidos quinque

Item de quolibet bos qui duceretur per ipsam stratam solidos duo

Item de quolibet asino solidum unum

Item de quolibet porco crasso denarios sex

Item de qualibet bestia minuta solidos tres

Item de quolibet equite cum bonecta vel sino bonecta solidos duo item solidos unum (...)

Item de qualibet salma militis vel mercatoris vel ambaxiatoris solidos tres salvo qui huiusmodi custodia et paga predictam auferri vel peti non debeant neque alicuibus militibus vel oratoribus alicui dictorum comunium vel domino maynscalco vel eius militibus et familiaribus vel aliquibus soldatis alicuius vel aliquorum dictorum comunium Bononie Florentie et Prati qui cum insignis et capitaneo transirent vel qui micerentur per comune Florentie vel Prati Bononiam vel per comune Bononie Florentiam vel Pratum vel alicui rectores vel officiali vel eius familiares qui venirent ad regimen vel officium aliquorum dictorum comunium. Et predicta custodia et paga sive dicte custodie et paghe dictorum ...dum durent et possint cresci vel minui ad beneplacitum et voluntatem dictorum comunium Florentie, Bononie et Prati.